

Modena, 13/02/2025

INPS

Obbligo di rettifica certificazione di malattia INPS

La circolare n. 79 del 02/05/2017 specifica l'obbligo da parte del lavoratore di comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico di malattia INPS, l'avvenuta guarigione dello stato morboso intercorso per poter rientrare al lavoro. Il datore di lavoro non può, infatti, consentire la ripresa dell'attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso. Il paziente può rientrare al lavoro il giorno successivo alla fine della prognosi stabilita.

Per ridurre la prognosi di un certificato a seguito della visita del paziente e della constatazione della ripresa delle capacità lavorative, si deve procedere a rettifica telematica del certificato di malattia.

Nel caso di certificato redatto dallo stesso medico è stata introdotta la possibilità di accedere al medesimo certificato e variare la data di fine prognosi. La funzione è presente nella sezione "Rettifica" dei certificati di malattia sul sistema TS, inserendo il codice fiscale del paziente, il numero di protocollo del certificato attivo e la nuova data di fine prognosi. Il paziente è tenuto a comunicare tempestivamente solo al datore di lavoro il suo rientro.

Nel caso la guarigione venga constatata da un altro professionista rispetto a chi ha inviato il certificato attivo, il certificato può essere redatto da un altro medico. In questo caso è necessario inviare un nuovo certificato telematico di malattia, selezionando "continuazione" e inserendo nella prognosi "Riduzione prognosi di ...(stato morboso)". Il paziente in questo caso è tenuto a comunicare tempestivamente sia all'INPS che al datore di lavoro il suo rientro, per evitare sanzioni. Non devono essere richieste ulteriori certificazioni, né da parte dell'INPS, né da parte del lavoratore se la procedura è stata eseguita con modalità telematica come da indicazioni